

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consultate la nostra [politica linguistica e di traduzione](#) [Link].

Decisione nel caso 2449/2007/VIK - Presunta inadempienza di fornire ragioni adeguate per la sostituzione del ricorrente e presunta violazione del suo diritto a essere ascoltato

Decisione

Caso 2449/2007/VIK - Aperto(a) il 22/10/2007 - Decisione del 16/12/2009

Il ricorrente, di nazionalità britannica, è stato assunto in veste di capogruppo per un lavoro di consulenza in Africa. Il suo contratto era stipulato con una società appartenente a un consorzio («il contraente») incaricato dalla Commissione a effettuare uno studio nel paese X.

Nel corso della prima fase dell'attuazione del progetto, il contraente doveva preparare una relazione iniziale. Il ricorrente, in veste di capogruppo, ha preparato la relazione in questione. La Commissione, tuttavia, non era soddisfatta del suo contenuto, facendo una serie di commenti e chiedendo al ricorrente di modificare di conseguenza la relazione. La Commissione ha chiesto successivamente al contraente di sostituire il ricorrente con un altro esperto. A questo fine ha inviato una lettera formale al contraente.

In base a questi antefatti il ricorrente ha sostenuto che la Commissione non ha addotto ragioni adeguate nella sua lettera con la quale ha chiesto la sua sostituzione (l'aspetto sostanziale), violando il suo diritto ad essere ascoltato, come previsto dall'art. 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dall'art. 16 del codice europeo di buona condotta amministrativa (l'aspetto procedurale). Il ricorrente ha sostenuto che la Commissione è tenuta a provare le accuse mossegli o di ritirarle.

Dopo un'indagine approfondita, il Mediatore è arrivato alla conclusione che in merito alla sostanza non ha avuto luogo alcuna cattiva amministrazione, ovvero per quanto riguarda il ragionamento della Commissione. In merito alla procedura, il Mediatore ha concluso che, non concedendo al ricorrente la possibilità di replicare alle critiche espresse nella lettera del 15 maggio 2007, prima di chiedere al contraente di sostituire il ricorrente, la Commissione non ha



agito conformemente al principio di buona amministrazione di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Ciò ha costituito, a parere del Mediatore, un caso di cattiva amministrazione.

Il Mediatore ha pertanto chiuso l'indagine con un'osservazione negativa.

IL CONTESTO DELLA DENUNCIA

1. La presente denuncia riguarda, tra l'altro, una presunta violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE [1] e dell'articolo 16 del codice europeo di buon comportamento amministrativo [2] da parte della delegazione della Commissione europea nel paese X (di seguito "la delegazione").

2. La pertinente sezione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "Carta") così recita:

" Diritto ad una buona amministrazione

(1) Ogni persona ha il diritto di far trattare i propri affari in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.

(2) Tale diritto comprende:

— il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che venga adottata una misura individuale che le incida negativamente (...)

l'obbligo dell'amministrazione di motivare le sue decisioni (...)" .

3. L'articolo 16 del codice europeo di buona condotta amministrativa (in prosieguo: l'"ECGAB") dispone quanto segue:

" Diritto di essere ascoltato e di fare dichiarazioni

1. Nei casi in cui siano coinvolti i diritti o gli interessi delle persone fisiche, il funzionario garantisce che, in ogni fase della procedura decisionale, siano rispettati i diritti della difesa.

2. Ogni cittadino ha il diritto, nei casi in cui debba essere presa una decisione che leda i suoi diritti o interessi, di presentare osservazioni scritte e, se necessario, di presentare osservazioni orali prima dell'adozione della decisione ".

4. Il denunciante è stato assunto come capogruppo per le attività di consulenza nel paese X da una società appartenente a un consorzio, guidata da un'altra società (in prosieguo: il "partner principale del consorzio"). Il Consorzio si è aggiudicato un contratto per l'attuazione di un Tracer



Study on Graduates of the Country X Technical Education Programme e il loro impatto sul mercato del lavoro del paese e, più in generale, sul suo sviluppo economico e sociale. I membri del consorzio, che hanno firmato un contratto con la Commissione, sono di seguito denominati "il contraente".

5. Il contratto tra il contraente e la Commissione era disciplinato dalle condizioni generali del contratto quadro, dal capitolato d'oneri globale del contratto quadro "Beneficiari" e dal capitolato d'oneri specifico, che specificava i servizi che il contraente doveva eseguire.

6. Il contratto doveva iniziare il 30 aprile 2007. Entro sette giorni dall'inizio del contratto, il contraente doveva redigere una relazione iniziale. Tale relazione, elaborata dal denunciante, è stata presentata alla delegazione il 7 maggio 2007. La delegazione, tuttavia, non è soddisfatta della relazione. Ha formulato una serie di osservazioni e ha chiesto al denunciante di modificare di conseguenza la relazione. La delegazione ha successivamente chiesto che il denunciante fosse sostituito da un altro esperto. Tale richiesta è stata presentata formalmente dal capo delegazione con lettera indirizzata al contraente il 15 maggio 2007. In questa lettera, la delegazione ha espresso in sostanza la sua insoddisfazione per ciò che considerava essere la scarsa qualità del lavoro del denunciante e il suo atteggiamento. Il contratto del denunciante è stato immediatamente risolto ed è stato rimosso dall'incarico.

7. Il 24 maggio 2007 il denunciante ha informato la delegazione di ritenere falso e diffamatorio il contenuto della suddetta lettera e ha chiesto l'opportunità di discuterne.

8. Con lettera datata 31 maggio 2007, la delegazione ha risposto al denunciante. Essa ha sottolineato che la Commissione non aveva alcun legame contrattuale con lui e che qualsiasi questione relativa al contratto in questione doveva pertanto essere discussa con il contraente.

9. Il 3 luglio 2007 il denunciante ha presentato la sua prima denuncia al Mediatore (numero di riferimento 1791/2007/(BM)SAB). Sostiene che la delegazione ha violato gli articoli summenzionati della Carta e dell'ECGAB. Tuttavia, i documenti presentati dal denunciante suggeriscono che la delegazione lo abbia informato due volte della sua insoddisfazione per il suo lavoro. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che al denunciante fosse stata data l'opportunità di rispondere alle critiche della Commissione. In tali circostanze, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero motivi sufficienti per un'indagine.

10. Il 19 settembre 2007 il denunciante ha ribadito la sua denuncia fornendo un'analisi dettagliata della situazione e una serie di nuovi argomenti a sostegno del suo caso. La nuova lettera del denunciante è stata quindi registrata come nuova denuncia (numero di riferimento 2449/2007/VIK).

OGGETTO DELL'INDAGINE

11. Il Mediatore ha individuato le seguenti accuse e richieste:



(1) Il denunciante ha affermato che la delegazione ha violato l'articolo 41, paragrafo 2, della Carta e l'articolo 16 dell'ECGAB, non rispettando il suo diritto di essere ascoltato e non motivando adeguatamente le dichiarazioni del capo delegazione nella sua lettera del 15 maggio 2007. A sostegno di tale affermazione, il denunciante, in sostanza, ha sostenuto che:

i) la delegazione ha preso provvedimenti per rimuoverlo prima della scadenza del termine per la presentazione della relazione riveduta, che doveva includere il feedback della delegazione;

II) La lettera della delegazione del 15 maggio 2007 conteneva accuse nei suoi confronti che non erano mai state portate alla sua attenzione e alle quali non gli era stata data la possibilità di rispondere.

(2) Il denunciante ha sostenuto che la delegazione dovrebbe fornire elementi di prova per le accuse che il capo delegazione ha presentato nei suoi confronti o respingere tali accuse.

12. Il denunciante ha inoltre sostenuto che, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, della Carta, la delegazione dovrebbe fornire un risarcimento finanziario per i danni subiti e per le perdite future di reddito. Il Mediatore ha ritenuto che tale argomentazione fosse inammissibile sulla base dell'articolo 2, paragrafo 4, del suo statuto, in quanto il denunciante non aveva adottato precedenti approcci amministrativi nei confronti della delegazione in relazione alla sua richiesta di risarcimento.

13. Il 14 maggio 2009 il denunciante ha rinnovato la sua richiesta di risarcimento. Egli ha sostenuto di aver chiesto alla delegazione di pagargli un risarcimento per il suo mancato guadagno, le indennità di alloggio e i danni alla sua reputazione professionale. Il 15 giugno 2009 il denunciante ha presentato una copia della risposta della delegazione, in cui quest'ultima ha respinto la richiesta di risarcimento di cui sopra. Dato che il denunciante aveva soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, dello statuto del Mediatore europeo, la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere accolta per l'indagine. Il Mediatore ha tuttavia ritenuto opportuno attendere i risultati dell'ispezione del fascicolo della Commissione prima di decidere se esaminare tale argomentazione. A seguito dell'ispezione del fascicolo della Commissione relativo alle accuse e alle richieste presentate inizialmente dal denunciante, il Mediatore ritiene che non sia necessario indagare sulla domanda di risarcimento.

14. Va infine osservato che sia la Commissione che il denunciante hanno indicato che un deputato al Parlamento europeo ha scritto al commissario Ferrero-Waldner in merito alla presente denuncia. La Commissione ha fornito copia della sua risposta al deputato. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che la lettera indirizzata al commissario sollevava questioni di carattere generale, relative, ad esempio, alle implicazioni giuridiche derivanti dalla risoluzione del contratto di un consulente sulla base di accuse infondate e alla base giuridica per richiedere a un consulente di firmare una dichiarazione di disponibilità ed esclusività, limitando la sua capacità di lavorare per un'impresa concorrente. Il denunciante ha tuttavia ritenuto che la Commissione non abbia affrontato le questioni portate alla sua attenzione. Dalle informazioni fornite non è chiaro se il denunciante desideri che il Mediatore esamini tali questioni. In ogni caso, il denunciante non ha fornito copia della lettera pertinente del deputato



al Parlamento europeo alla Commissione. Il Mediatore non dispone pertanto di tutte le informazioni necessarie per consentirgli di decidere se avviare un'indagine su tali questioni.

L'INCHIESTA

15. Il 22 ottobre 2007 il Mediatore ha avviato un'indagine e ha chiesto alla Commissione di presentare un parere. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 12 marzo 2008. Il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante con un invito a presentare osservazioni, che ha presentato il 22 aprile 2008. Il 2 gennaio 2009, su richiesta dei servizi del Mediatore, il denunciante ha fornito ulteriori prove documentali relative alla sua denuncia e, il 14 maggio 2009 e il 15 giugno 2009, ha presentato ulteriori prove documentali.

16. Il 20 luglio 2009 il Mediatore ha chiesto alla Commissione di autorizzare i suoi servizi ad esaminare il fascicolo relativo al caso di specie. L'ispezione si è svolta il 13 ottobre 2009 presso la sede dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid della Commissione a Bruxelles. Una copia del rapporto di ispezione è stata inviata al denunciante e alla Commissione il 20 ottobre 2009. Il 24 ottobre 2009 il denunciante ha formulato osservazioni su tale relazione.

ANALISI E CONCLUSIONI DEL MEDIATORE

A. Per quanto riguarda l'asserzione del denunciante

Argomenti presentati al Mediatore

Il contenuto della lettera impugnata:

17. Il denunciante ha fornito una copia della lettera della delegazione in cui chiedeva la sua sostituzione (datata 15 maggio 2007). Le sezioni pertinenti della presente lettera recitano come segue:

" ... la delegazione ha già comunicato informalmente al [appaltatore] una serie di preoccupazioni condivise dal governo per quanto riguarda non solo la qualità del lavoro prodotto dal denunciante , ma anche il suo atteggiamento molto belgerante .

Il progetto di relazione iniziale fornito dal Team Leader è stato insoddisfacente e non è stato conforme ai contenuti standard di una relazione iniziale (si vedano gentilmente le osservazioni fornite dalla delegazione via e-mail). Le RPT [4] richiedevano chiaramente che la metodologia presentata nell' offerta [del contraente] fosse rivista e ripresentata nella relazione iniziale, ma il Team Leader ha completamente omesso questo aspetto essenziale e si è concentrato piuttosto su un'analisi ampia e familiare sul settore TVET [5] .

La delegazione ha presentato due volte osservazioni sulla relazione iniziale affinché il Team



Leader possa migliorare la presente relazione, alla quale abbiamo ricevuto risposte molto difensive e mal giudicate. Il TL ha inoltre tentato di creare una situazione conflittuale tra la delegazione e il governo nonostante il loro accordo sulle modifiche da apportare. Il rappresentante del governo ha riferito di aver trascorso una considerevole quantità di tempo con il TL per informarlo sull'incarico e aiutarlo a migliorare la relazione, ma il TL ancora non sembra comprendere o avere alcuna visione per l'esecuzione dell'incarico. Egli è considerato giusto "prendere in prestito" idee e concetti generali dalle persone consultate e non ha proposto alcun suggerimento pertinente e proattivo per quanto riguarda la metodologia per intraprendere lo studio.

Il governo ha ora espresso una forte volontà di vedere il Team Leader sostituito, in quanto non riesce a dimostrare le capacità e le competenze necessarie per intraprendere questo studio. La delegazione concorda pienamente con l'opinione del governo.

...

Alla luce di quanto precede e sulla base dell'articolo 17 delle Condizioni Generali del Contratto Quadro, dato che la scarsa partenza ha già in qualche modo compromesso l'efficace esecuzione dello Studio con grande insoddisfazione del Governo, Le chiediamo gentilmente di proporre un'adeguata sostituzione corrispondente ai requisiti di qualificazione delle RPT e gradita alla Delegazione e al Governo... ".

Le argomentazioni del denunciante

18. Il denunciante ha sostanzialmente affermato che la lettera di cui sopra era " *piena di falsità* " e che non gli era stata data alcuna possibilità di reagire alle critiche della Commissione. In tale contesto, il denunciante ha presentato le seguenti argomentazioni.

19. Il denunciante riconosce di aver ricevuto feedback dal responsabile della delegazione e dal consulente per l'istruzione della delegazione in merito al suo progetto di relazione iniziale. Osserva che risponde a tali osservazioni e che è d'accordo che preparerà e presenterà una relazione riveduta contenente le osservazioni della delegazione. Nel frattempo, tuttavia, la delegazione ha intrapreso azioni per rimuoverlo dall'incarico *prima* della scadenza del termine per la presentazione della relazione riveduta. Secondo il denunciante, la relazione iniziale riveduta si è notevolmente ampliata sulle questioni metodologiche delineate nella relazione iniziale iniziale ed è stata il risultato di una serie di discussioni approfondite con le parti interessate, il ricercatore senior nella consulenza, nonché di conclusioni basate sulla propria esperienza ed esperienza. Di conseguenza, ha ritenuto che la decisione della Commissione di rimuoverlo, prima ancora di considerare la relazione riveduta, fosse un " *atto straordinario e inaccettabile di malafede* ".

20. Il denunciante ha ritenuto che la sua risposta alle osservazioni formulate dal personale della delegazione non fosse " *difensiva e male giudicata* ", ma " *dettagliata e robusta* ", come ci si aspetterebbe da un capo squadra.



21. Inoltre, il denunciante ha sostenuto che la lettera della delegazione conteneva una serie di accuse che andavano oltre i punti precedentemente sollevati dal suo personale. Secondo il denunciante, l'accusa di "*cercare di creare una situazione conflittuale tra la delegazione e il governo di [Paese X]*" era spaventosa, infondata e infondata. Ritenendo che la sua presenza stesse creando difficoltà tra il governo del paese X (il "governo") e la delegazione fosse stata portata alla sua attenzione, avrebbe lasciato volontariamente la consulenza.

22. Il denunciante ha aggiunto che, allo stesso modo, la presunta mancanza di comprensione e di visione, o l'accusa di "*non dimostrare le capacità e le competenze necessarie*" non era mai stata portata alla sua attenzione dal rappresentante del governo o da nessun altro. Ha ribadito che, quindi, non gli è stata data l'opportunità di discutere e confutare queste accuse.

23. L'affermazione che egli "*stava prendendo in prestito idee e concetti ampi dalle persone consultate e non aveva proposto alcun suggerimento proattivo pertinente per quanto riguarda la metodologia per intraprendere lo studio*" era falso. Non si considerava il tipo di consulente che arriva dall'estero con soluzioni preconcepite, ma piuttosto uno che cerca di contestualizzare approcci e metodologie all'interno delle circostanze locali, al fine di garantire migliori possibilità di successo e sostenibilità.

24. Il denunciante ha osservato che l'apparente "*rappresentante del governo*" aveva concordato la relazione prima di essere presentata alla delegazione. Ha aggiunto di aver trascorso un po' di tempo a discutere la relazione con questa persona, dal momento che gli era stato detto che quest'ultima agiva per conto del governo. Tuttavia, non si è trattato di un "*periodo di tempo considerevole*" in quanto il rappresentante ha accettato la relazione iniziale, ad eccezione di uno o due emendamenti fattuali.

25. Il denunciante ha anche sottolineato che l'accusa di avere un "*atteggiamento belligerante*" era un "*attacco personale infondato e imperdonabile*" al suo carattere. Sospettava che fosse l'animosità personale di alcuni dipendenti della delegazione nei suoi confronti a causa del suo licenziamento.

Posizione della Commissione

26. Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato di non avere alcun rapporto contrattuale con il denunciante, in quanto le parti del contratto erano essa stessa e il contraente. La Commissione ha fatto riferimento all'articolo 4, paragrafo 4, delle Condizioni generali, che stabilisce che "*nessun subappalto può creare relazioni contrattuali tra un subappaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice*".

27. Per quanto riguarda la presunta mancata informazione al denunciante e di rispettare il suo diritto di essere ascoltato, la Commissione ha sostenuto che l'articolo 6, paragrafo 1, del capitolato d'oneri globale del contratto quadro stabiliva chiaramente che tutte le comunicazioni relative al contratto quadro dovevano avvenire tra il contraente e la Commissione. Più specificamente, l'articolo 6, paragrafo 1, stabilisce che "*nel caso di un consorzio, il partner principale è in ultima analisi responsabile di tutti gli aspetti contrattuali e finanziari del*



contratto quadro e delle singole assegnazioni ed è l'unico punto di contatto formale tra il contraente e l'amministrazione aggiudicatrice ". La Commissione ha pertanto ritenuto di non avere alcun obbligo di informare direttamente il denunciante. Spettava al contraente fornire istruzioni al denunciante nel campo della gestione del progetto e informarlo di ogni questione pertinente relativa al progetto. Il contraente, d'altra parte, era stato tenuto debitamente informato dalla delegazione (attraverso conversazioni telefoniche ed e-mail) in merito alla mancanza di soddisfazione della Commissione e del governo per il lavoro del denunciante.

28. Inoltre, contrariamente a quanto presentato dal denunciante, la delegazione lo ha chiaramente informato in due occasioni che la sua relazione non era soddisfacente e lo ha invitato a contattare la delegazione nel caso in cui fossero necessari chiarimenti. A sostegno di tale argomentazione, la Commissione ha fornito copie di due messaggi di posta elettronica che la delegazione ha inviato al denunciante l'8 e 10 maggio 2007.

29. La Commissione ha spiegato che, poiché il denunciante era stato riluttante a rispondere alle osservazioni della delegazione, quest'ultima non ha fatto alcun ulteriore tentativo di contattarlo, ma ha esortato il coordinatore del progetto a trovare una soluzione.

30. Per quanto riguarda il presunto mancato rispetto del termine fissato per la relazione riveduta prima di intervenire per rimuovere il denunciante, la Commissione ha sottolineato che, il 14 maggio 2007, la delegazione ha convenuto con il contraente di concedere al denunciante altri due giorni per produrre una relazione iniziale riveduta. La delegazione ha informato il contraente che il governo desiderava la versione riveduta al più tardi entro il 16 maggio 2007.

31. La Commissione ha inoltre osservato che, il 15 maggio 2007, un rappresentante del governo ha invitato la delegazione a informarla che, a suo avviso, dopo aver discusso la relazione con il denunciante, la versione riveduta della relazione (che il denunciante stava per presentare) non è riuscita a cogliere gli elementi essenziali dell'attuazione dello studio e avrebbe certamente bisogno di essere riformulata. Esprime preoccupazione per l'esecuzione dello studio in quanto tale e informa la delegazione di ritenere opportuno sostituire il denunciante.

32. Lo stesso giorno, vale a dire il 15 maggio 2007, i servizi della delegazione hanno incontrato il capo delegazione per discutere le possibili opzioni.

33. Il 16 maggio 2007 la delegazione ha contattato il contraente, informandolo dei riscontri del governo sulla relazione e chiedendone la posizione. Secondo la Commissione, il contraente ha spiegato che la relazione iniziale, riveduta dal denunciante, non sarebbe stata trasmessa alla delegazione. In una e-mail che il contraente ha inviato alla delegazione il 16 maggio 2007, alle 18.38, ha chiesto a quest'ultimo di inviare una lettera ufficiale in cui chiedeva la sostituzione del denunciante.

34. La Commissione ha chiarito che la sua lettera di richiesta di rimozione del denunciante era datata 15 maggio 2007, ma che era stata inviata solo il 16 maggio 2007, dopo la scadenza del termine, e che non era pervenuta alcuna relazione riveduta. La Commissione ha fornito copia



del suo messaggio di posta elettronica al contraente, con allegata la lettera in questione. La copia dell'e-mail indicava che la delegazione l'aveva inviata al contraente il 16 maggio 2007, alle 18.39, in risposta immediata all'e-mail di cui sopra pervenuta dal contraente alle 18.38. La Commissione ha spiegato che la lettera era datata 15 maggio 2007 perché era stata preparata a tale data, in modo da poter essere pronta per la discussione con il capo delegazione. Tenuto conto del breve lasso di tempo e dei vincoli di bilancio per questo studio, la delegazione non ha potuto permettersi di concedere al denunciante un ulteriore periodo di tempo. Di conseguenza, dopo la scadenza del nuovo termine, la decisione di chiedere la sostituzione del denunciante ha dovuto essere presa rapidamente per garantire l'esito positivo della missione.

35. La Commissione ha chiarito che la delegazione non ha mai ricevuto ufficialmente la versione riveduta della relazione del denunciante. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del capitolato d'oneri globale del contratto quadro, spettava al contraente garantire la qualità delle relazioni presentate. La Commissione non ha quindi potuto contestare la decisione del contraente di non presentare la versione riveduta della relazione elaborata dal denunciante. La Commissione ha ritenuto che, a parere del contraente, la relazione riveduta non soddisfacesse i requisiti di qualità previsti dal capitolato d'oneri.

36. La richiesta rivolta dalla delegazione al contraente di sostituire il denunciante si basava sull'articolo 17 delle condizioni generali del contratto quadro, che dispone quanto segue:

" ... nel corso dell'esecuzione, e sulla base di una richiesta scritta e giustificata, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere la sostituzione se ritiene che un agente sia inefficiente o non svolga le sue funzioni ai sensi del contratto ".

37. La Commissione ha spiegato che le osservazioni che il denunciante ha ritenuto diffamatorie sono state formulate in riferimento al tono delle risposte del denunciante alle precedenti richieste della delegazione di migliorare la relazione. In una e-mail inviata il 14 maggio 2007, la delegazione ha informato il contraente che la risposta del denunciante non era quella che ci si aspettava in questa situazione (*" la risposta successiva alle osservazioni della Corte è considerata inaccettabile e chiaramente non costruttiva "*). Nella stessa e-mail, la delegazione ha inoltre informato il contraente che il governo aveva espresso preoccupazioni circa il fatto che la risposta del denunciante potesse creare una situazione conflittuale tra la delegazione e il governo.

38. La Commissione ha osservato di aver compreso la delusione del denunciante per il fatto che la delegazione non abbia attirato la sua attenzione sul contenuto della lettera della delegazione del 15 maggio 2007. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che la delegazione abbia debitamente e pienamente informato il contraente di ciascun elemento menzionato nella suddetta lettera *prima* dell'invio della lettera. La delegazione ha agito conformemente all'articolo 6.1 del mandato globale di cui al punto 27. Se il contraente avesse ritenuto che le argomentazioni e la richiesta formulata nella lettera della delegazione fossero errate o inappropriate, sarebbe stato compito del contraente informare il denunciante della lettera della delegazione, ottenere il suo parere e contestare la richiesta e le argomentazioni della delegazione. Tuttavia, la richiesta della delegazione di sostituire il denunciante non è mai stata



contestata dal contraente, che era a conoscenza delle giustificazioni che conteneva e concordava con esso in linea di principio.

39. La Commissione ha inoltre sostenuto che non vi era alcuna animosità personale da parte del personale della delegazione, come asserito dal denunciante. L'unico interesse della delegazione era quello di garantire un servizio accettabile per se stessa e per il governo. Ciò ha comportato necessariamente il controllo e il controllo della qualità del lavoro di consulenza. In nessun momento il suo personale ha espresso alcuna rabbia nei confronti del denunciante, né all'interno né all'esterno della delegazione. Tutta la delegazione ha chiesto al denunciante di rispettare il mandato, accettato dal contraente, e di rivedere la relazione tenendo conto delle osservazioni della delegazione. Al denunciante è stato concesso il tempo sufficiente per agire di conseguenza.

Osservazioni del denunciante

40. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha osservato che il resoconto della Commissione ha ommesso alcuni eventi. Più in particolare, il denunciante ha affermato che il personale della delegazione ha inviato due e-mail a un rappresentante del governo in merito alle osservazioni del denunciante sul riscontro che la delegazione aveva fornito in merito al progetto di relazione iniziale. Secondo il denunciante, tali e-mail contenevano commenti errati. Osserva che la Commissione non ha menzionato o incluso tali messaggi di posta elettronica nel suo parere. Egli ha indicato che un rappresentante del governo gli ha mostrato una delle e-mail inviate l'11 maggio 2009.

41. Il denunciante ha fatto riferimento a una delle osservazioni formulate dalla delegazione in relazione alla sua relazione. L'osservazione in questione è formulata come segue: *Ho una reazione allergica a questo tipo di affermazioni che suonano come mumbo-jumbo. Il denunciante* ha affermato che l'approccio professionale corretto sarebbe stato quello di chiedere chiarimenti, piuttosto che formulare tali osservazioni.

42. Il denunciante ha inoltre sostenuto che un rappresentante del governo lo informava che lui e il suo predecessore avevano difficoltà a lavorare con la Commissione. Egli ha suggerito al denunciante che, al fine di evitare inutili difficoltà con la delegazione per quanto riguarda la presentazione delle relazioni, il contraente potrebbe prendere in considerazione la possibilità di presentare le relazioni del denunciante direttamente a lui, e ne fornirà una copia alla delegazione per riferimento.

43. Il denunciante ha inoltre affermato di aver ricevuto un'e-mail dalla società di consulenza che lo aveva incaricato, informandolo che la delegazione si era rifiutata di commentare il suo progetto di relazione iniziale riveduto, nonostante avesse precedentemente accettato di farlo.

44. Il denunciante ha spiegato di essere stato informato del suo licenziamento solo il 17 maggio 2007. Sostiene inoltre che la società di consulenza che lo ha incaricato era molto soddisfatta della sua relazione iniziale riveduta e gli ha comunicato che la delegazione non avrebbe accettato nulla da lui prodotto.



45. Ha inoltre osservato di aver ricevuto una e-mail da un rappresentante del governo che lo informava che quest'ultimo aveva tentato di mantenerlo nel suo posto, ma che la delegazione era stata intransigente. Dato che la delegazione è un potente donatore, la sua posizione non può essere ignorata.

46. Il denunciante ha inoltre commentato la dichiarazione della Commissione secondo cui la lettera della delegazione del 15 maggio 2007 era solo un progetto. Egli ha sostenuto che la società che lo ha assunto considerava la lettera come una lettera di licenziamento e ha risolto il suo contratto a partire dal 15 maggio 2007. Dato che il progetto del 15 maggio 2007 non è stato successivamente modificato in alcun modo, ciò suggerisce vivamente che la delegazione intendeva rimuovere il denunciante, indipendentemente dal suo accordo ad attendere la relazione riveduta.

47. Il denunciante ha sottolineato di non aver mai messo in discussione la necessità di apportare modifiche al progetto di relazione iniziale. Sottolinea di aver inserito nella relazione iniziale riveduta tutti i riscontri ricevuti dalla delegazione e di presentare la relazione riveduta in tempo utile. Ha fatto presente di averla inviata al contraente il 16 maggio 2007, alle ore 16.45.

48. Il denunciante ha inoltre osservato che, da un lato, la delegazione ha comunicato direttamente con lui il progetto di relazione iniziale e, dall'altro, ha sostenuto che tutte le comunicazioni dovevano essere trasmesse dal contraente. Secondo il denunciante, la delegazione è stata quindi altamente selettiva e incoerente nella sua interpretazione dei protocolli di comunicazione. Il denunciante è inoltre in disaccordo con l'argomentazione della Commissione secondo cui è stato informato in due occasioni che la relazione iniziale da lui redatta non era soddisfacente. Secondo il denunciante, ciò è stato fatto una sola volta, nell'e-mail inviata dalla Commissione l'8 maggio 2007.

49. Il denunciante ha osservato di continuare a ritenere che la sua rimozione fosse motivata da un'animosità personale nei suoi confronti da parte del personale della delegazione. Egli ha ipotizzato che la delegazione non potesse agire contro di lui a meno che non avesse almeno la tacita approvazione di alcuni rappresentanti del governo. Egli sospettava, in questo contesto, che i dipendenti della delegazione avrebbero potuto tentare di *"premere i rappresentanti di un governo sovrano nazionale... al fine di garantire la propria agenda"*.

50. Il denunciante ha osservato che non era stata fornita alcuna prova circa la presunta insoddisfazione del governo per il suo lavoro o il suo presunto desiderio di vederlo rimosso dall'incarico.

51. Il denunciante è infine in disaccordo con l'interpretazione da parte della Commissione degli articoli 41 della Carta e dell'articolo 16 dell'ECGAB, secondo cui era responsabilità di qualcun altro informarlo delle accuse formulate nella lettera della delegazione, in quanto egli, la parte lesa, non era parte del contratto con il contraente. Secondo il denunciante, procedendo in questo modo, la Commissione ha compromesso l'essenza stessa dei diritti personali sanciti dai suddetti articoli, violando così i principi di buona amministrazione. Secondo il denunciante, la



Commissione ha semplicemente cercato di nascondersi dalle proprie responsabilità ed evitare la responsabilità.

L'ispezione del fascicolo della Commissione

52. Dopo un'attenta analisi degli argomenti delle parti e degli elementi di prova presentati durante l'indagine, il Mediatore ha deciso che era necessaria un'ispezione del fascicolo della Commissione. L'ispezione è stata effettuata dai suoi servizi il 13 ottobre 2009.

53. Dall'ispezione è emerso che la maggior parte dei documenti contenuti nel fascicolo erano già stati forniti al Mediatore dalla Commissione o dal denunciante. Tuttavia, il fascicolo della Commissione conteneva anche i seguenti due documenti, che in precedenza non erano stati messi a disposizione del Mediatore:

(i) una copia della lettera che, il 4 gennaio 2008, il governo ha indirizzato a uno studio legale che rappresenta il denunciante, e

(II) una copia di una lettera relativa al licenziamento del denunciante, che il governo ha inviato al capo della delegazione il 6 dicembre 2007.

54. Dopo aver ricevuto una copia del rapporto di ispezione, il denunciante ha spiegato di essere a conoscenza della lettera inviata dal governo ai suoi consulenti legali. Tuttavia, egli non era a conoscenza della lettera indirizzata al capo della delegazione della Commissione, inviata il 6 dicembre 2007. Il denunciante ha pertanto chiesto una copia di tale lettera.

55. Il denunciante ha inoltre chiarito che i suoi consulenti legali hanno scritto al rappresentante del governo, poiché ritenevano che quest'ultimo lo diffamasse. Tuttavia, non è ancora stata intrapresa alcuna azione legale contro questa persona.

56. Il denunciante ha infine chiesto se, nel corso dell'ispezione del fascicolo della Commissione, i servizi del Mediatore abbiano trovato alcuni messaggi di posta elettronica scambiati tra la delegazione e il rappresentante del governo contenenti le osservazioni sbagliate sul suo lavoro (cfr. punto 40 supra). Egli ha osservato che se tali e-mail non figuravano nel fascicolo, ciò avrebbe fornito ulteriore sostegno alla sua denuncia.

Valutazione del Mediatore

Osservazione preliminare

57. Nelle sue osservazioni sulla relazione di ispezione effettuata dai servizi del Mediatore, il denunciante ha chiesto una copia di uno dei documenti menzionati nella presente relazione (cfr. punto 54 supra). Va osservato che, nel corso dell'ispezione, la Commissione ha sottolineato di ritenere tale documento riservato. Il Mediatore desidera ricordare in tale contesto che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, delle sue disposizioni di attuazione, i denunciati non hanno accesso a documenti riservati o informazioni riservate ottenuti a seguito delle sue



ispezioni. Il Mediatore non è pertanto in grado di divulgare al denunciante una copia di detto documento. Il denunciante è tuttavia libero di chiedere alla Commissione l'accesso a tale documento.

58. La presente censura riguarda due questioni principali. In primo luogo, la questione se la Commissione abbia fornito motivi sufficienti per giustificare la sua decisione di chiedere, nella lettera del 15 maggio 2007, la sostituzione del denunciante (aspetto sostanziale). In secondo luogo, la presunta violazione del diritto del denunciante di essere ascoltato (l'aspetto procedurale). L'analisi del Mediatore si concentrerà pertanto su questi due aspetti.

Il ragionamento della Commissione

59. Il Mediatore osserva che, nella sua lettera del 15 maggio 2007, la delegazione ha esposto una serie di considerazioni che l'hanno indotta a chiedere la sostituzione del denunciante in qualità di capogruppo. Tali considerazioni riguardavano i) la qualità del lavoro prodotto dal denunciante, ii) il suo comportamento e iii) la posizione del governo del paese X.

60. Per quanto riguarda l'esame i), è chiaro che la delegazione non si è accontentata della prima bozza della relazione iniziale. È inoltre chiaro che il denunciante ha accettato la necessità di rivedere e migliorare tale progetto. Tuttavia, sembra che il contraente non abbia presentato alla delegazione il progetto riveduto del denunciante, impedendone così la valutazione da parte della delegazione. Al Mediatore non è stata fornita una copia del presente documento. Egli non è pertanto in grado di determinare se la qualità del lavoro del denunciante meriti la decisione della delegazione di chiederne la sostituzione. In ogni caso, il Mediatore osserva che la motivazione della delegazione per chiedere la sostituzione del denunciante non si basava sul contenuto della relazione riveduta.

61. Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda il ricorso della delegazione al comportamento del denunciante. Il Mediatore osserva che, nella sua reazione alle osservazioni formulate dalla delegazione sulla sua relazione iniziale, il denunciante ha espresso il suo punto di vista con una certa forza. Ciò premesso, alcune osservazioni della delegazione, e in particolare quelle citate al precedente punto 41, sono state formulate in modo piuttosto marcato.

62. In tali circostanze, particolare importanza deve essere attribuita alla posizione adottata dal governo, tanto più che sono disponibili prove tangibili al riguardo. Inoltre, il denunciante ha informato il Mediatore che avrebbe lasciato volontariamente il suo incarico, se fosse stato portato alla sua attenzione che la sua presenza stava creando difficoltà tra il governo e la delegazione.

63. Secondo la lettera della delegazione del 15 maggio 2007, il governo nutriva preoccupazioni in merito alle prestazioni del denunciante ed esprimeva una "*forte volontà*" di vederlo rimosso dal suo incarico.

64. I documenti esaminati dai servizi del Mediatore dimostrano chiaramente che le dichiarazioni della delegazione nella suddetta lettera corrispondono alla posizione effettiva del governo del



paese X. Suffice afferma che, nella lettera che il governo ha indirizzato allo studio legale che rappresenta il denunciante, è stato osservato che, sebbene la lettera del 15 maggio 2007 fosse stata redatta dalla delegazione, essa rappresentava il punto di vista del governo.

65. Il Mediatore è consapevole del fatto che il denunciante sospettava che la delegazione esercitasse pressioni sul governo e riteneva che la vera ragione del suo licenziamento fosse l'animosità della delegazione nei suoi confronti. Tuttavia, nessuno dei documenti del fascicolo della Commissione ispezionati dai servizi del Mediatore sostiene questa teoria. Il denunciante ha fatto riferimento a una serie di messaggi di posta elettronica a sostegno della sua versione degli eventi. Tuttavia, nonostante sia stato invitato a farlo, il denunciante non ha inviato tali messaggi di posta elettronica al Mediatore. Il denunciante ha sottolineato di non avere più le e-mail in questione e di non essere quindi in grado di fornirle.

66. Il denunciante ha inoltre fatto riferimento alla corrispondenza tra la delegazione e il governo, che a suo avviso gli è stata mostrata e che, a suo avviso, costituivano ulteriori elementi di prova a sostegno della sua denuncia (v. supra, paragrafo 40). Il Mediatore osserva che il denunciante non ha presentato copie di tale corrispondenza e che nel corso dell'ispezione non è stata scoperta alcuna traccia di tale corrispondenza. Inoltre, nulla suggeriva che il fascicolo presentato ai rappresentanti del Mediatore potesse essere incompleto.

67. Il denunciante ha richiamato l'attenzione sul fatto che la lettera della delegazione in cui chiedeva la sua sostituzione era datata 15 maggio 2007, mentre era stato convenuto che aveva tempo fino al 16 maggio 2007 per presentare la sua relazione iniziale riveduta. Il Mediatore concorda sul fatto che la data della lettera pertinente, a prima vista, dà l'impressione che la delegazione abbia agito ingiustamente decidendo in merito alla sua linea d'azione, senza aspettare di vedere la relazione iniziale riveduta. Tuttavia, la Commissione ha spiegato che un rappresentante del governo ha contattato la delegazione il 15 maggio 2007 e ha espresso il parere che la prossima versione riveduta della relazione iniziale non avrebbe ancora fornito quanto previsto e che riteneva opportuno sostituire il denunciante. La Commissione spiega inoltre che la delegazione si è riunita il 15 maggio 2007 per discutere le possibili opzioni e che la lettera del 15 maggio 2007 è stata redatta in preparazione delle discussioni con il capo delegazione lo stesso giorno. Ha sottolineato che la relativa lettera è stata inviata solo il 16 maggio 2007, dopo che il contraente ne ha chiesto l'invio. Il Mediatore ritiene che tali spiegazioni siano ragionevoli e che siano, inoltre, confermate dal contenuto del fascicolo ispezionato dai suoi servizi. Naturalmente, non si può escludere che la decisione di inviare la presente lettera sia già stata adottata il 15 maggio 2007, il che spiegherebbe anche il motivo per cui la lettera reca tale data. Tuttavia, anche se così fosse, il Mediatore non è convinto che la delegazione abbia agito per ostilità o ingiustamente, dato che, a quel punto, era già stato informato che il governo desiderava che il denunciante fosse sostituito.

68. Alla luce degli elementi di prova di cui dispone, il Mediatore ritiene pertanto che il denunciante non abbia dimostrato la sua affermazione di merito, ossia che la Commissione non abbia fornito sufficienti motivi per giustificare la richiesta, formulata nella sua lettera del 15 maggio 2007, di sostituirlo in qualità di capogruppo. Il Mediatore, pertanto, non trova cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda questo aspetto della



denuncia.

La presunta violazione del diritto di essere ascoltati

69. Per quanto riguarda la presunta mancata audizione del denunciante, il Mediatore osserva che, conformemente all'articolo 17 delle Condizioni generali, la Commissione aveva *il diritto, "sulla base di una richiesta scritta e giustificata"*, di chiedere al contraente la sostituzione del denunciante, qualora ritenesse che quest'ultima fosse *"inefficiente o non svolga le sue funzioni ai sensi del contratto"*. Il Mediatore ritiene che, prima di presentare tale richiesta, la parte alla quale doveva essere presentata la richiesta, vale a dire il contraente, debba avere la possibilità di esprimere il proprio parere sui motivi che hanno indotto la Commissione a prendere in considerazione tale passo. Tuttavia, il denunciante non sostiene che il contraente non sia stato ascoltato, ma che la Commissione avrebbe dovuto dargli, cioè il denunciante, la possibilità di esprimere il suo parere prima di chiedere al contraente di sostituirlo. È pertanto la presunta mancata audizione del denunciante che deve essere esaminata in questa sede.

70. Il denunciante non contesta il fatto che il suo contratto sia stato stipulato con la società che lo ha assunto per l'incarico, vale a dire un membro del consorzio, e che non avesse alcun legame contrattuale con la Commissione. Il denunciante non è stato in grado di individuare alcuna disposizione nel contratto della Commissione con il contraente o qualsiasi altra disposizione giuridicamente vincolante che, al momento dei fatti, avrebbe obbligato la Commissione a sentirlo prima di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 17 delle Condizioni generali. Il trattato di Lisbona ha reso la Carta (e quindi il suo articolo 41) giuridicamente vincolante (cfr. articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea) a decorrere dal 1° dicembre 2009. Tuttavia, il Mediatore ritiene che il comportamento pertinente della Commissione debba essere valutato sulla base della legge così com'era al momento degli eventi di cui trattasi, vale a dire nel maggio 2007.

71. La decisione della delegazione di chiedere al contraente di sostituire il denunciante ha inciso negativamente su quest'ultimo. La sua richiesta ha portato alla sostituzione del denunciante come capogruppo e alla risoluzione del suo contratto relativo a questo progetto. Occorre pertanto esaminare se, in mancanza di un obbligo giuridico in tal senso, la Commissione avrebbe dovuto comunque ascoltare il denunciante al fine di rispettare i principi di buona amministrazione.

72. La Commissione ha fatto riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, del capitolato d'onere globale, in base al quale tutte le comunicazioni riguardanti il suo contratto con il contraente avrebbero avuto luogo tra la stessa e il contraente. Ha inoltre sostenuto che, in assenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra sé e il denunciante, non aveva alcun obbligo nei confronti del denunciante. Tuttavia, come il Mediatore ha sottolineato più e più volte, le esigenze di una buona amministrazione vanno oltre gli obblighi puramente giuridici. In altre parole, la cattiva amministrazione può verificarsi anche quando un'amministrazione ha adempiuto a tutti i suoi obblighi di legge.

73. In precedenti indagini, il Mediatore ha accolto argomenti secondo cui, in casi come quello in



esame, è sufficiente che l'istituzione o l'organo comunitario interessato sentano il contraente. Ciò si basava sul presupposto che il contraente avrebbe poi sentito l'esperto il cui sostituto doveva essere richiesto e avrebbe trasmesso all'istituzione o all'organo comunitario interessato tutte le osservazioni che quest'ultimo avrebbe potuto formulare.

74. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che gli interessi del contraente e dell'esperto in questione non sono necessariamente identici. I contraenti possono essere disposti ad accogliere le richieste di sostituzione di esperti, anche se ritengono che gli esperti abbiano adempiuto perfettamente alle loro funzioni, in modo da non compromettere le loro possibilità di ottenere contratti futuri dalla stessa istituzione o organismo comunitario. Nel caso di specie, sembra che il contraente abbia accolto la richiesta della Commissione di sostituire il denunciante senza dargli un preavviso, o la possibilità di rispondere alle critiche della Commissione.

75. Secondo il Mediatore, tale situazione è ingiusta e incompatibile con il diritto a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41, paragrafo 1, della Carta. Il Mediatore ritiene pertanto che sarebbe stato equo e conforme ai principi di buona amministrazione, se la Commissione avesse informato il denunciante della sua intenzione di chiederne la sostituzione e avesse fornito i motivi per farlo. In tale contesto appare utile sottolineare che, come correttamente osservato dal denunciante, la delegazione gli ha indirizzato direttamente le sue osservazioni in merito alla versione iniziale della relazione iniziale, anziché passare attraverso il contraente. Pertanto, sarebbe stato chiaramente possibile per la delegazione informare il denunciante delle sue critiche nei suoi confronti e della sua intenzione di chiederne il licenziamento prima che formulasse la sua richiesta sulla base dell'articolo 17 delle Condizioni generali.

76. Il denunciante ha sostenuto che la mancata possibilità della Commissione di esprimersi sulla sua intenzione di chiedere al contraente di sostituirlo costituiva una violazione del diritto di essere ascoltato di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della Carta. Il tenore letterale dell'articolo 41 della Carta chiarisce che i diritti enunciati al secondo comma fanno parte del diritto generale a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41, paragrafo 1, secondo il quale ogni persona ha il diritto di far trattare i propri affari in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole. Poiché il Mediatore conclude che l'approccio della Commissione nel caso di specie non era conforme al principio di buona amministrazione, non è necessario esaminare se l'articolo 41, paragrafo 2, sia applicabile nel caso di specie. Per gli stessi motivi, non è necessario decidere se l'articolo 16 dell'ECGAB sia applicabile nel caso di specie.

77. La Commissione ha sottolineato che, oltre a informare il contraente, la delegazione ha informato due volte il denunciante della sua insoddisfazione per il contenuto della relazione iniziale che aveva preparato. Il Mediatore osserva, tuttavia, che in nessun momento la delegazione ha informato il denunciante che intendeva farlo rimuovere dal progetto prima di presentare la sua richiesta in tal senso al contraente. Né il denunciante è stato informato in anticipo di tutti i motivi su cui si basava tale richiesta.

78. Il Mediatore è consapevole del fatto che la delegazione ha dovuto garantire che il progetto fosse completato con successo e nei tempi previsti e che, pertanto, non poteva permettersi di



perdere tempo. Il Mediatore ritiene, tuttavia, che sarebbe stato facile per la delegazione ascoltare il denunciante senza perdere tempo. In effetti, la delegazione ha espresso le sue preoccupazioni il 15 maggio 2007, nella lettera della stessa data. Sarebbe stato quindi possibile dare al denunciante la possibilità di esprimere il proprio punto di vista su tali preoccupazioni già in quel giorno. Secondo il Mediatore, sarebbe stato anche più opportuno farlo, piuttosto che lasciare che il denunciante continui a lavorare sulla versione riveduta della relazione iniziale. In effetti, la versione riveduta della relazione iniziale sembra essere giunta al contraente poco dopo aver chiesto alla delegazione di presentare la sua richiesta di sostituzione del denunciante e dopo che la richiesta era stata effettivamente presentata. Dato che la versione riveduta della relazione iniziale non ha avuto alcun ruolo in questi eventi, il lavoro del denunciante sulla versione del 16 maggio 2007 deve pertanto essere considerato inutile.

79. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia agito nel rispetto del principio di buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta, quando non ha dato al denunciante la possibilità di rispondere alle critiche espresse nella sua lettera del 15 maggio 2007, ossia chiedendo al contraente di sostituire il denunciante. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione. Qui di seguito verrà fatta un'osservazione critica.

B. Per quanto riguarda le affermazioni del denunciante

Argomenti presentati al Mediatore

80. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto fornire elementi di prova per le accuse formulate nei suoi confronti nella sua lettera del 15 maggio 2007 o respingere tali accuse. Nel corso della presente indagine, il denunciante ha anche rinnovato la sua richiesta di risarcimento, che è stata inizialmente respinta dal Mediatore sulla base dell'articolo 2, paragrafo 4, del suo statuto. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto risarcirlo per la perdita di reddito, le indennità di alloggio e i danni alla sua reputazione professionale.

81. La Commissione ha sostenuto che il denunciante non ha subito alcuna azione sleale da parte sua, in quanto i suoi servizi avevano agito correttamente e che non si era verificato alcun caso di cattiva amministrazione.

Valutazione del Mediatore

82. Alla luce delle constatazioni del Mediatore in merito al merito della presente denuncia (di cui al punto 68 supra), il Mediatore ritiene che ulteriori indagini riguardanti la prima richiesta del denunciante non siano più giustificate.

83. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento, il Mediatore osserva che non è stata riscontrata cattiva amministrazione in merito alla decisione della Commissione di chiedere la sostituzione del denunciante. Il Mediatore ha riscontrato una cattiva amministrazione solo per quanto riguarda l'aspetto procedurale del caso, che riguardava il diritto del denunciante di essere ascoltato. Il denunciante non ha tuttavia sostenuto che la sua argomentazione si basa



sulla cattiva amministrazione così individuata. In tale contesto, appare utile ricordare che il denunciante ha dichiarato che avrebbe lasciato volontariamente la consulenza, se fosse stato portato alla sua attenzione che la sua presenza stava creando difficoltà tra il governo e la delegazione. Pertanto, la richiesta di risarcimento danni del denunciante non deve essere accolta ai fini dell'indagine.

C. Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente osservazione critica:

Non avendo dato al denunciante la possibilità di rispondere alle critiche espresse nella sua lettera del 15 maggio 2007, prima, cioè, chiedendo al contraente di sostituirlo, la Commissione non ha agito nel rispetto del principio di buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.

L'osservazione critica di cui sopra riguarda gli aspetti procedurali della denuncia. Dato che il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione per quanto riguarda il merito della denuncia, non è necessario perseguire una soluzione amichevole nel caso di specie. Per gli stessi motivi, ulteriori indagini riguardanti la richiesta del denunciante non sono giustificate.

Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo il 16 dicembre 2009

[1] GU 2000, C 364, pag. 1.

[2] Disponibile sul sito web del Mediatore europeo, <http://www.ombudsman.europa.eu> [Link]

[3] L'articolo 41, paragrafo 3, della Carta così recita: " *Ogni persona ha il diritto di far risarcire alla Comunità i danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri* ".

[4] Termini di riferimento specifici per lo studio Tracer sui laureati del programma di istruzione tecnica del paese.



[5] TVET — Istruzione e formazione tecnica e professionale.